



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 34 del 27/04/2016

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI (P.A.E.R.P.). VARIANTE CONTESTUALE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LRT 65/2014.

Il giorno **27/04/2016** alle ore **16:30** nella sede comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco** **Avv. Soffritti Rossana**

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
SOFFRITTI Rossana	Sindaco	*	-
BANTI Anna	Consigliere	*	-
SICURANI Stefano	Consigliere	*	-
FIOREZZANI Paolo	Consigliere	*	-
PIAZZA Giovanni	Consigliere	*	-
GORI David	Consigliere	*	-
BORDO Francesco	Consigliere	*	-
MACCANTI Debora	Consigliere	*	-
LIBERATI Elisa	Consigliere	*	-
LELLI Lorenzo	Consigliere	*	-
BIMBI Agnese	Consigliere	-	*
FIORETTI Daniele	Consigliere	*	-
CHESI Cristina	Consigliere	*	-
SCAFARO Daniele	Consigliere	*	-
PINI Niccolo'	Consigliere	-	*
PAZZAGLIA Federico	Consigliere	-	*

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda

Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Illustra l'argomento il Sindaco;

Intervengono i consiglieri Fioretti, Scafaro, Sicurani;

Il Sindaco conclude gli interventi;

(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Campiglia M.ma è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica:

- il Piano Strutturale d'Area redatto ai sensi dell'art. 17 della LRT n. 01/2005, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.03.2007;

- il Regolamento Urbanistico d'Area redatto ai sensi dell'art. 55 della LRT n. 01/2005, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.05.2010, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.06.2011 e pubblicato sul BURT n. 34 del 24.08.2011, con decorrenza della vigenza delle previsioni quinquennali, così come previsto dagli artt. 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione;

DATO ATTO che il 27 novembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale sulle nuove norme per il Governo del Territorio che ha modificato sia gli aspetti procedurali sia gli aspetti sostanziali, relativi in particolar modo all'effettiva riduzione di nuovi impegni di suolo non edificato;

RICORDATO che per effetto delle nuove disposizioni regionali, fino all'adozione del Piano Operativo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della LRT n. 65/2014, è ammessa dalla norma transitoria generale (art. 222, comma 1°) la possibilità di adottare ed approvare varianti al Regolamento Urbanistico;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 115 del 14 ottobre 2015 con la quale la Giunta Comunale, in attesa del complessivo ciclo di revisione degli strumenti urbanistici, sia a scala sovracomunale che locale, ha impartito al Settore Assetto del Territorio del Comune di Campiglia M.ma l'indirizzo prioritario di avviare le opportune varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di esclusivo interesse locale necessarie a sostenere il comparto produttivo commerciale, turistico ricettivo, artigianale e industriale, attraverso rinnovate politiche territoriali di minore complessità attuativa, oltre ad avviare le varianti di adeguamento agli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati, approvati successivamente agli strumenti urbanistici comunali;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 10.06.2014, pubblicata sul BURT n. 28 del 16/07/2014, la Provincia di Livorno ha approvato il **Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Livorno** (PAERP) ovvero l'atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua, per quanto di competenza, gli indirizzi e le prescrizioni del **Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree scavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER)** approvato con DCR n. 27 del 27/02/2007, pubblicata sul BURT n. 13 del 28/03/2007;

PRESO ATTO che il PAERP della Provincia di Livorno persegue i seguenti obiettivi:

- aumento del riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo;
- valutazione sui futuri volumi di estrazione in termini di sostenibilità ambientale/occupazionale, tendendo al soddisfacimento dei fabbisogni dalla disponibilità di risorsa individuata a livello provinciale;
- incentivo al recupero/ripristino delle cave abbandonate, inclusa la messa in sicurezza.

RICHIAMATA la LRT n. 35 del 25 marzo 2015 con la quale la Regione Toscana ha provveduto a:

- ~ revisionare l'intero quadro del sistema pianificatorio, collocando le funzioni di pianificazione in un solo piano di livello regionale, il Prc (Piano Regionale Cave), inteso sia come strumento di programmazione del settore, che come preciso riferimento operativo;
- ~ portare la pianificazione dal livello provinciale a quello regionale;
- ~ recepire gli orientamenti comunitari e la normativa nazionale in materia ambientale, di libero mercato e di semplificazione;
- ~ a ridefinire il ruolo di maggior peso della Regione nella fase di valutazione di impatto ambientale e nel controllo dell'attività di cava.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 57 della LRT n. 35/2015, il Piano Regionale Cave è adottato entro due anni dall'entrata in vigore della legge;

CONSIDERATO che, in attesa del nuovo quadro pianificatorio regionale, si rende comunque necessario adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PAERP, in ottemperanza all'art. 11 delle Norme del PAERP "1. *I Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni, agli indirizzi e agli altri contenuti del presente Piano entro il termine massimo di cinque mesi dalla sua efficacia giuridica e ne danno comunicazione alla Regione e alla Provincia. Qualora il Comune non provveda entro i termini indicati saranno attivate le procedure di cui al comma 3 dell'art.10 della LR 78/1998.*";

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal comma 2° dell'art. 57 della LRT n. 35/2015, fino all'entrata in vigore del **Piano Regionale Cave** restano in vigore il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) e il piano delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla LRT n. 78/1998;

RICHIAMATI inoltre:

- ~ la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 Norme per il governo del territorio;
- ~ la Legge Regionale n. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- ~ il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di piano paesaggistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.37 del 27.03.2015;
- ~ il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009;

RILEVATO che in ottemperanza della nuova LRT n. 65/2014, per la definizione dell'atto di variante occorre promuovere l'avvio del procedimento nel rispetto dell'art. 17 della citata LRT n. 65/2014;

RITENUTO di non dover attivare il processo di Valutazione Ambientale Strategica per effetto dell'art. 14 comma 2° della LRT 65/2014, secondo il quale *“Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del DLgs 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS”*;

RICORDATO, a tal proposito, che nell'ambito del procedimento di formazione del PAERP è stata svolta la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza ai sensi della LRT n. 10/2010;

DATO ATTO che:

- in merito agli aspetti geologici, si ritiene che la variante in oggetto sia assimilabile alla fattispecie enunciata all'art. 3 comma 4° lettera b) del D.P.G.R. 53/R/2011 secondo il quale: *“Il comune non effettua nuove indagini geologiche: a)..... (omissis); b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;....”* e che pertanto risulta **non necessario procedere con il deposito di nuove indagini geologiche**;
- l'art. 224 della LRT n. 65/2014 individua le disposizioni transitorie per l'individuazione del territorio urbanizzato nelle more della formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della LRT n. 65/2014 ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate;
- oltre al documento di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014, costituisce allegato della presente variante apposita cartografia denominata **“Individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo n. 224 della LRT n. 65/2014”**;
- in base alla tipologia di variante e alla perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LRT n. 65/2014, **appare necessario attivare la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della medesima legge**, salvo quanto verrà stabilito a seguito dei contributi tecnici nonché pareri o assensi che perverranno per la definizione del percorso di adozione e approvazione della presente variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico;
- nel rispetto del comma 3° punto c) dell'art. 17 del LRT n. 65/2014 vengono individuati i seguenti Enti ed Organismi pubblici competenti ai quali si richiede contributo tecnico:
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Livorno;
- nel rispetto del comma 3° punto d) dell'art.17 del LRT n. 65/2014 vengono individuati seguenti Enti ed Organismi pubblici all'emanazione di pareri nulla osta o assensi necessari ai fini dell'approvazione della variante:
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Livorno;
- nel rispetto dal comma 3° punto e) dell'art. 17 del LRT n. 65/2014 è stato predisposto il programma dell'attività d'informazione per la variante in oggetto che vede la presenza attiva dei cittadini al fine di delineare, in maniera partecipativa, la formazione dell'atto di variante;

- nel rispetto dal comma 3° punto f) dell'art.17 del LRT n. 65/2014 con la presente delibera si propone la nomina della sig.ra Anna Ferretti, dipendente del Comune di Campiglia M.ma, quale Garante dell'informazione e della partecipazione per la variante in oggetto;
- con la presente delibera si propone la nomina dell'arch. Annalisa Giorgetti, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica, quale Responsabile del Procedimento della variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 18 della LRT n. 65/2015;

DATO ATTO altresì che nel rispetto del comma 1° dell'art.17 della LRT n. 65/2014 sarà trasmessa la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti istituzionali pubblici individuati quali la Regione Toscana e la Provincia di Livorno;

RITENUTO di provvedere ai sensi e agli effetti della LRT n. 65/2014;

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per dare corso celermente alle attività e procedimenti necessari per l'adozione e successiva approvazione della variante in oggetto;

VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile.

CON VOTI espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti (*il consigliere Banti Anna dichiara di non partecipare al voto*):

favorevoli 9 (Soffritti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Maccanti, Liberati e Lelli – Campiglia Democratica)
contrari 3 (Fioretti e Chesi – Movimento 5 Stelle, Scafaro – Comune dei Cittadini).

DELIBERA

- 1) **di richiamare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di procedere** in conformità all'art. 17 LRT n. 65/2014 all'avvio del procedimento per la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l'adeguamento al Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (PAERP) della Provincia di Livorno;
- 3) **di dare** comunicazione dell'avvio del procedimento della presente variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 comma 1° della LRT n. 65/2014 ai seguenti soggetti istituzionali:
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Livorno;
- 4) **di richiedere** alla Regione Toscana la convocazione della conferenza di copianificazione secondo quanto disposto dall'art. 25 della LRT 65/2014;
- 5) **di stabilire** inoltre, ai sensi dell'art. 17 comma 3° lett. c) della LRT 65/2014, che gli enti e organismi pubblici ai quali si richiede il contributo tecnico sono la **Regione Toscana** e la Provincia di Livorno e che, ai sensi del comma 3° lett. d) del citato articolo 17, gli enti e organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla

osta o assensi necessari per l'approvazione della variante rimangono stabiliti nella Regione Toscana e nella Provincia di Livorno;

- 6) **di individuare** il Responsabile del Procedimento della presente variante urbanistica nella persona dell'Arch. Annalisa Giorgetti, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica, ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 65/2014;
- 7) **di nominare** Garante dell'informazione e della partecipazione della presente variante urbanistica, la sig.ra Anna Ferretti, dipendente del Comune di Campiglia Marittima, a cui competono tutte le mansioni contenute nella disciplina vigente in materia;
- 8) **di prendere atto** inoltre che il procedimento di avvio della presente variante si compone dei seguenti allegati:
 - Documento di avvio del procedimento di cui all'art 17 LRT n. 65/2014;
 - Tavola denominata "*Individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo n. 224 della L.R.T. n. 65/2014*";
- 9) **di dare infine atto**, che il procedimento della variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute agli articoli 17,18,19 della LRT n. 65/2014;
- 10) **di rendere accessibile** ai cittadini, anche in via telematica, il provvedimento di avvio del procedimento e gli allegati;
- 11) **di trasmettere** la deliberazione con i suoi allegati al Garante della Informazione e Partecipazione per tutto quanto di competenza;
- 12) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;
- 13) **di dare atto** che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

il Sindaco

Avv. Soffritti Rossana

IL SEGRETARIO GENERALE

**Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa
Teodolinda**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Campiglia Marittima, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso**

ESTREMI PER L'ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n° 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso**



DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 17 DELLA L.R.T. 65/2014

**ADEGUAMENTO AL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI
RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI
RECUPERABILI (P.A.E.R.P.). VARIANTE CONTESTUALE AL
PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO**

COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA

Sindaco

Rossana Soffritti

Il Dirigente

Arch. Alessandro Grassi

Responsabile del Procedimento

Arch. Annalisa Giorgetti

Garante dell'informazione e
della partecipazione

Anna Ferretti

Sistema Informativo Territoriale
Incaricato esterno

Geom. Valerio Buonaccorsi

INDICE:

1. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE
2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE
3. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO AI SENSI DELL'ART. 224 DELLA LR 65/2014
4. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO
5. ULTERIORI APPROFONDIMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO
6. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI CUI RICHIEDERE UN CONTRIBUTO TECNICO
7. ENTI E ORGANI PUBBLICI COMPETENTI ALL'EMANAZIONE DI PARERI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI
8. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE
9. INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

1. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE

Il Comune di Campiglia M.ma è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica:

- il Piano Strutturale d'Area redatto ai sensi dell'art. 17 della LRT 01/2005, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.03.2007;
- il Regolamento Urbanistico d'Area redatto ai sensi dell'art. 55 della LRT 01/2005, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.05.2010, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.06.2011 e pubblicato sul BURT n. 34 del 24.08.2011, con decorrenza della vigenza delle previsioni quinquennali, così come previsto dagli artt. 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione. Diversamente l'efficacia della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui all'ex art. 55 della LRT 1/2005 ha validità a tempo indeterminato.

Il 27 novembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale sulle nuove norme per il Governo del Territorio che ha modificato sia gli aspetti sostanziali, relativi in particolar modo all'effettiva riduzione di nuovi impegni di suolo non edificato, sia gli aspetti procedurali.

Per effetto delle nuove disposizioni regionali, fino all'adozione del Piano Operativo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della LRT 65/2014, è ammessa dalla norma transitoria generale (art. 222 comma 1) la possibilità di adottare ed approvare varianti al Regolamento Urbanistico.

2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE

La variante urbanistica da avviare fa seguito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14 ottobre 2015 con la quale l'Amministrazione Comunale, in attesa del complessivo ciclo di revisione degli strumenti urbanistici, sia a scala sovracomunale che locale, ha impartito al Settore Assetto del Territorio del Comune di Campiglia M.ma l'indirizzo prioritario di avviare le opportune varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di esclusivo interesse locale necessarie a sostenere il comparto produttivo commerciale, turistico ricettivo, artigianale e industriale, attraverso rinnovate politiche territoriali di minore complessità attuativa.

L'atto giuntale n. 115/2015 fissa, tra i vari principi, anche quello di avviare opportune varianti di adeguamento agli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati, approvati successivamente agli strumenti urbanistici comunali.

La presente relazione costituisce il supporto alla deliberazione di avvio del procedimento della **per l'adeguamento degli strumenti comunali di pianificazione territoriale (Piano Strutturale - PS) ed urbanistica (Regolamento Urbanistico - RU) al Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (di seguito PAERP)** della Provincia di Livorno approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 10.06.2014, pubblicata sul BURT n. 28 del 16/07/2014. Il Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Livorno (PAERP) è l'atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua, per quanto di competenza, gli indirizzi e le

prescrizioni del Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) approvato con DCR n. 27 del 27/02/2007, pubblicata sul BURT n. 13 del 28/03/2007.

Il PAERP si applica ai materiali di seconda categoria di cui al RD 29 luglio 1927 n.1443 (cd.Legge Mineraria). Le relative norme di polizia mineraria sono principalmente disciplinate dal DPR 128/59 e ss.mm.ii.

Il PAERP della Provincia di Livorno persegue i seguenti obiettivi:

- aumento del riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo;
- valutazione sui futuri volumi di estrazione in termini di sostenibilità ambientale/occupazionale, tendendo al soddisfacimento dei fabbisogni dalla disponibilità di risorsa individuata a livello provinciale;
- incentivo al recupero/ripristino delle cave abbandonate, inclusa la messa in sicurezza.

Il PAERP della Provincia di Livorno, in quanto elemento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), assume i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione e nel vigente PTC.

Il PAERP individua le prescrizioni localizzative delle aree estrattive. All'interno di tale ambiti il Comune autorizza l'attivazione di nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai sensi della normativa regionale vigente¹.

Al di fuori di detti ambiti l'attività estrattiva è vietata.

Il riferimento temporale del dimensionamento del PAERP della Provincia di Livorno è stimato fino al 31/12/2022.

La Carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive e i Cataloghi delle aree estrattive allegate al PAERP, riportano le prescrizioni per la localizzazione delle aree estrattive che, ai fini dell'attuazione del dimensionamento stabilito fino al 31.12.2022 dalla Relazione del PAERP, **devono essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali.**

Le prescrizioni relative a tali aree dovranno essere conformi agli indirizzi relativi alle attività di coltivazione e agli interventi di ripristino previsti dalle norme del PAERP.

In particolare secondo l'art. 6 "Prescrizioni per la pianificazione comunale" delle Norme del PAERP, tali prescrizioni dovranno essere rispettate nell'ambito degli atti della pianificazione comunale di adeguamento al PAERP. *"Negli atti di adeguamento al PAERP, i Comuni dovranno formulare adeguate prescrizioni ed indirizzi, sulla base delle presenti norme e del contesto territoriale e ambientale di riferimento per l'attività di coltivazione e di risistemazione delle aree estrattive, che dovranno essere recepiti nei progetti di coltivazione e recupero, al fine di poter avviare il procedimento autorizzativo comunale di cui agli artt. 12 e seguenti della LRT n. 78/1998 e delle istruzioni tecniche approvate con DGR n.138/2002."*

La carta delle prescrizioni localizzative riferite al territorio comunale di Campiglia M.ma individuano le due storiche attività estrattive presenti:

- area estrattiva di Monte Calvi (Codice PAERP 402 I 15) – soc. esercente Cave di Campiglia Spa

¹ Attualmente il quadro normativo regionale di riferimento è costituito dalla L.R.T. n.35/2015 e dal Regolamento di attuazione n. 72/R/2015.

- area estrattiva di Monte Valerio (Codice PAERP 402 II 15) – soc. esercente Sales Spa

In sede di approvazione del PAERP sono state controdedotte e votate le seguenti osservazioni:

OSSERVAZIONE N. 5 prot. n. 11257/2014 – Sales Spa – NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.9 prot. n. 12075/2014 – Cave di Campiglia Spa – ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 11 prot. n. 12098/2014 – Cave di Campiglia Spa – NON ACCOLTA


OSSERVAZIONE N. 68 prot. n. 12815/2014 – Sales Spa – NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 69 prot. n. 12816/2014 – Sales Spa – NON ACCOLTA

Con l'osservazione n.9 la *“Società propone la rettifica delle perimetrazioni ricadenti nei comuni di San Vincenzo e di Campiglia Marittima includendo le Sottozone E 10-1 interessabili, secondo il R.U., solo con interventi di reinserimento ambientale”*.

A seguito dell'accoglimento di tale osservazione, la perimetrazione di PAERP dell'area estrattiva di Monte Calvi è quella rappresentata nelle immagini che seguono, corrispondente all'**ampliamento dell'area estrattiva identificato come ambito E10 dal vigente RU (pari ad circa 32,65 Ha) aggiungendo un ambito di circa 2,8 Ha posto nel margine sud-est della cava e destinato dal RU vigente al solo ripristino ambientale (ambito E10/1)**.

PAERP - Area estrattiva Monte Calvi



Carta delle Prescrizioni Localizzative delle Aree Estrattive


Rapp. 1:10.000




Vista generale di Monte Calvi (Scala 1:10.000)

Ne consegue l'obbligo di adeguamento del PS e del RU sia per la componente normativa che per la parte cartografica.

Piano Strutturale vigente: Tavola 9.1 – Carta dei subsistemi ed elementi strutturali



Regolamento Urbanistico vigente : Tavola C.1 – Usi e trasformazioni ammesse



L'area estrattiva di Monte Calvi (E10) e l'ambito oggetto di variante (E10/1) sono normate dal RU vigente dall'art. 82 delle NTA.

E10 area destinata ad attività estrattive

Sono aree ove è consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di cava, ai cui fini possono esservi localizzati anche insediamenti industriali per prima lavorazione o comunque complementari all'attività medesima.

Vi sono comprese le aree per cave e miniere, individuate cartograficamente dal Piano strutturale vigente, per le quali valgono le presenti norme generali nonché le specifiche norme d'ambito di seguito riportate.

Vi sono ammesse l'effettuazione delle attività estrattive e quelle delle trasformazioni connesse e complementari a tali attività, nonché l'effettuazione delle trasformazioni e attività di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione previste dal relativo piano di coltivazione.

Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e ambientale.

Per risistemazione ambientale si intendono opere di sistemazione idrogeologica, cioè modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscamenti e misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento, nonché opere di sistemazione paesaggistica, cioè la definizione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, perseguendo la massima coerenza con la situazione circostante.

Ancorché non indicata nel progetto di ripristino, è sempre ammessa la valorizzazione socio-culturale attraverso la conservazione delle testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale, attraverso l'organizzata fruibilità collettiva di tali testimonianze e reperti, nonché dell'insieme che ne risulta. La presenza di aree estrattive storiche o di reperti significativi all'interno di ambiti estrattivi dovrà risultare dal piano di coltivazione e per questi è previsto l'obbligo della conservazione e della catalogazione scientifica. La successiva eventuale attività di valorizzazione di tali beni dovrà avvenire in raccordo con l'attività gestionale del Parco di San Silvestro o direttamente a questo affidata.

Gli impianti eventualmente installati per la coltivazione dell'area estrattiva non sono soggetti a recupero; ne è pertanto obbligatoria la demolizione, con conseguente ripristino dei sedimenti, tranne se riconosciuti quali testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale; nel qual caso ne è prescritta la conservazione.

All'interno dell'ambito di cava potranno essere localizzati insediamenti complementari all'attività o a carattere industriale, mediante l'esecuzione di nuove costruzioni o l'installazione di impianti e manufatti precari, necessari per l'esercizio dell'attività o aventi finalità di "opere di prima lavorazione" dei materiali estratti. Tale necessità deve scaturire da apposita relazione tecnica, che deve riportare motivazioni circostanziate in ordine alla necessità di realizzazione di nuove costruzioni e impianti. Resta inteso che tali insediamenti dovranno essere a servizio esclusivo dell'attività di cava e per quanto attiene

a quelli aventi finalità di opere di prima lavorazione, questi dovranno essere ad esclusivo servizio del materiale escavato in cava, nei limiti e nelle quantità stabilite dall'atto autorizzatorio. Per opere di prima lavorazione si intendono quelle necessarie per rendere idoneo il materiale alla utilizzazione, quali lavaggi, vagliature, selezionamenti, frantumazione, sbazzatura o comunque complementari all'attività medesima. E' invece esclusa, all'interno dell'ambito di cava, la localizzazione di insediamenti a carattere industriale aventi finalità di seconda lavorazione.

E10/1 area destinata al ripristino ambientale

Sono aree utilizzate nel passato per attività estrattive di cava o miniera. Tali aree, talvolta già

ripristinate, si trovano in contiguità con ambiti estrattivi ancora in attività e disciplinati da specifici piani di coltivazione.

Ambito di Monterombolo – Monte Calvi

L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n.13270 in data 06.08.2002. Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.

Nell'area di Monte Rombolo trovano sede gli impianti di lavorazione esistenti nonché i nuovi eventualmente necessari. Per l'ambito E10/1 di Monte Calvi è consentita la sola attività di ripristino ambientale.

2.1 PREVISIONE DEGLI EFFETTI TERRITORIALI ATTESI

Come previsto dall'art. 17 comma 3 lettera a), il documento di avvio del procedimento contiene la previsione degli effetti territoriali attesi, compresi quelli paesaggistici.

Nell'ambito della presente variante si ritiene di **non dover attivare il processo di Valutazione Ambientale Strategica per effetto dell'art. 14 comma 2 della LR 65/2014**, secondo il quale *"Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS"*.

Si dà atto infatti che come emerge dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 54/2014 nell'ambito del procedimento di formazione dell'atto di pianificazione, la proposta di PAERP è stata sottoposta a **Valutazione Ambientale Strategica e a Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n. 10/2010** .

Inoltre nell'ambito della formazione del PAERP è stato svolto un processo di analisi all'interno del rapporto ambientale ai sensi della LRT n.10/2010 di verifica di coerenza dei contenuti del PAERP con la pianificazione sovraordinata e con quella di settore di livello regionale e provinciale.

"I piani analizzati sono stati :

- 1) i Piano di indirizzo Territoriale (Pit)*
- 2) Piano regionale delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei materiali residui recuperabili (Praer)*
- 3) Piano di indirizzo energetico regionale (Pier)*
- 4) Piano regionale dei Rifiuti*
- 5) Piano regionale terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate;*
- 6) Piano di tutela delle acque del Bacino dell'Arno*
- 7) Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Costa*
- 8) Piano di Gestione del distretto dell'Appennino settentrionale*
- 9) Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Pai) del Bacino dell'Arno*
- 10) Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Pai) del Bacino Toscana Costa*
- 11) Piano regionale di Sviluppo Rurale (Psr)*
- 12) Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) della Provincia di Livorno*
- 13) Piano energetico provinciale*
- 14) Piano provinciale dei rifiuti urbani*

- 15) Piano provinciale dei rifiuti special
- 16) Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati
- 17) Piano faunistico venatorio (Pfv).

In alcuni casi il confronto non ha avuto alcun esito in quanto si è evidenziata l'indifferenza degli obiettivi di alcuni piani rispetto a quelli del Paerp; in tutti gli altri casi gli obiettivi del Paerp sono risultati generalmente coerenti con quelli degli altri strumenti. Ciò significa per esempio che la coerenza con il piano regionale delle attività estrattive è assicurata laddove il piano provinciale individua, fra tutte quelle disponibili, le risorse il cui sfruttamento genera minori impatti ambientali in termini di minor fabbisogno di trasporto, oppure allorché incentiva il recupero dei materiali o detta i criteri per un corretto inserimento paesaggistico delle attività. Criteri, questi ultimi, che fanno sì che il Paerp rispetti anche le condizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale. La stessa coerenza si evidenzia con i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali laddove il recupero di materiali e il loro utilizzo sul territorio potrebbe comportare una diminuzione della produzione di rifiuti." ²

In merito agli effetti della variante sull'ambiente, si rimanda pertanto ai documenti redatti nell'ambito della procedura di VAS, redatti ai sensi della L.R. n.10/2010 in sede di formazione del PAERP.

La valutazione, come relazione causa-effetto di ciascun intervento sulle componenti ambientali, è avvenuta tramite l'espressione di un giudizio qualitativo in riferimento alle caratteristiche (positive negative, incerte) e all'intensità (rilevante significativo nullo) dell'effetto atteso.

Per gli effettivi risultati potenzialmente negativi e che nessun azione già prevista dal piano riesce a contrastare, sono state individuate misure correttive o di compensazione la cui tipologia e intensità è definita in relazione alla significatività degli impatti riconosciuti. Queste ultime, rappresentano le **condizioni alla trasformazione** ovvero le misure di mitigazione previste dall'ordinamento sulla VAS, e, allo scopo di aumentarne l'efficacia e il carattere prescrittivo, sono state inserite nelle NTA del PAERP in forma di disposizioni normative.

Il futuro progetto di coltivazione rientrando nel campo di applicazione del DLgs 152/2006 dovrà essere autorizzato previa pronuncia favorevole di compatibilità ambientale. Il procedimento di VIA assorbe anche la valutazione di incidenza in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

² Tratto da "Sintesi non Tecnica modificata a seguito delle osservazioni e delle risultanze della Valutazione di incidenza" - PAERP, maggio 2014. Redatto da Ambiente Italia

Tabella 6.1 - Valutazione degli effetti ambientali del Paerp

Legenda

Effetto con esito incerto ◊	Effetto rilevante potenzialmente positivo ▲▲	Effetto significativo potenzialmente negativo ▼
Effetto nullo	Effetto significativo potenzialmente positivo ▲	Effetto rilevante potenzialmente negativo ▼▼

Dimensioni	Indicatori	Azioni/Effetti						
		Disincentivare l'utilizzo di materiale di buona qualità per usi poco appropriati	Definire un quadro conoscitivo dettagliato delle risorse ambientali, territoriali, culturali e paesaggistiche	Censimento delle attività estrattive in corso	Localizzazione e dimensionamento delle attività estrattive	Indicazioni sulle migliori tecnologie disponibili finalizzate allo sviluppo delle attività	Indicazioni sulle migliori tecnologie disponibili finalizzate al recupero delle aree	Indicazioni sul possibile riutilizzo delle aree per fini ambientalmente compatibili
Lotta ai processi di cambiamento climatico	Emissioni di CO ₂	▲			▼	▲	▲	▲
Tutela dell'ambiente e della salute	Emissioni atmosferiche	▲			▼	▲	▲	▲
	Inquinamento acustico	▲			▼	▲	▲	▲
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti	Consumo idrico	▲			▼	▲	◊	◊
	Gestione dei rifiuti	◄▲			▼	▲		◊
	Consumo energetici	▲			▼	▲		◊
	Superfici abbandonate o marginalizzate	▲	▲		▼			▲
Salvaguardia della natura e della biodiversità	Minimizzazione del consumo di suolo	▲	▲	▲	▼	▲	◊	▲
	Rischio idrogeologico	◊	◊		◊	▲	◊	◊
Solidità della crescita economica	Incremento PIL				▲			▲
Equilibrio mercato lavoro	Tasso di occupazione				▲			◊
Salvaguardia risorse naturali del territorio e paesaggio	Aree forestali e o boscate	▲	▲	▲	▼		◊	◊
	Tutela della risorsa idrica	◊	▲	▲	▼	▲		◊
	Qualità del paesaggio	▲	▲		▼▼		▲	▲
Tutela e valorizzazione del territorio rurale	Tutela e valorizzazione del territorio agricolo	▲	▲		▼			◊

Relativamente agli aspetti paesaggistici, la valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto di coltivazione dell'ampliamento dell'attività estrattiva di Monte Calvi sarà valutata nell'ambito del procedimento di cui all'art. 17 comma 5 del PIT, ovvero *"nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice, per la porzione ricadente in aree tutelate quali beni paesaggistici, nell'ambito dei procedimenti di VIA di cui alla LR 10/2010 in tutti gli altri casi."*

La valutazione di compatibilità paesaggistica costituirà parte integrante del provvedimento autorizzativo del nuovo piano di coltivazione da rilasciare ai sensi della LRT 35/2015.

Di seguito si procede con l'analisi di coerenza della presente variante con il Piano di

Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico.

2.1.1. Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico

Con deliberazione del Consiglio regionale n° 37 del 27 marzo 2015 la Regione Toscana ha approvato l'implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale per la disciplina paesaggistica, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) avente lo scopo di attribuire i contenuti e la valenza di "Piano Paesaggistico" al piano regionale.

Considerato che il PAERP è stato approvato in data antecedente all'approvazione dell'integrazione paesaggistica del PIT, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 della Disciplina del PIT, la presente variante, al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano paesaggistico, fa riferimento agli indirizzi per le politiche, applica le direttive e rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso contenute nella disciplina statutaria.

2.1.2. Contenuti del PIT

Il PIT, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori paesaggistici, unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.

Il PIT, in quanto strumento territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, disciplina, sotto tale profilo, l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana.

In applicazione del Codice e ai sensi di quanto previsto nella L.R.65/2014, il PIT contiene:


- a) l'interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio regionale;
- b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale;
- c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici;
- d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio orientandolo alla diversificazione della base produttiva regionale e alla piena occupazione;
- e) le disposizioni relative al territorio rurale in coerenza con i contenuti e con la disciplina contenuta nella LRT 65/2014 e con l'art. 149 del Codice.

Come evidenziato nello schema seguente, il PIT/PPR è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d'ambito.

Il livello regionale a sua volta è articolato in una parte che riguarda l'intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il dispositivo delle "invarianti strutturali", e una parte che riguarda invece i "beni paesaggistici" formalmente riconosciuti in quanto tali.

La scelta di redigere il Piano paesaggistico della Toscana come integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale ha comportato una rivisitazione della parte statutaria del PIT

previgente. Le invarianti strutturali, dispositivo già presente nel PIT, sono state riformulate al fine di renderle in grado di descrivere le basi strutturali del paesaggio, e dunque in senso lato del **"patrimonio" territoriale toscano**, quale esito della costruzione di lunga durata di un equilibrio fra natura e cultura.



architettura del piano³

Le quattro invarianti

La lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi si è basata sull'approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti quattro invarianti:

- i **caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici**, che costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è infatti all'origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali;
- i **caratteri ecosistemici del paesaggio**, che costituiscono la struttura biotica che supporta le componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecosistema, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici;
- il **carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani**, struttura dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo

³ Estratto da Relazione Generale del Piano Paesaggistico.

policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città di alto valore artistico la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali, solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici;

- i **caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani**, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invariati comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; l'alta qualità architettonica e urbanistica dell'architettura rurale; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell'alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.

Il trattamento delle invarianti nei diversi elaborati di piano è stato finalizzato a codificare le regole genetiche riconoscibili nella costruzione dei diversi paesaggi e, conseguentemente, una serie di regole da seguire nella sua trasformazione al fine di mantenerne la struttura.

Le quattro invarianti strutturali sono descritte nel documento "Abachi delle invarianti", attraverso l'individuazione dei caratteri, dei valori, delle criticità e con indicazioni per le azioni con riferimento ad ogni morfotipo in cui esse risultano articolate, e sono contestualizzate nelle schede d'ambito.

Gli abachi delle invarianti rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

Per ogni invariante strutturale le disposizioni normative individuano quindi al Titolo II – Capo II definizioni tematiche e conseguenti direttive e/o prescrizioni correlate, di norma riferibili agli altri strumenti della Pianificazione Territoriale (P.T.C. e P.S.) e ai Piani Settoriali.

I "beni paesaggistici"

Ai sensi del Codice, il piano contiene la cosiddetta "vestizione", ovvero la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 Codice BCP) o di legge (art.142 Codice BCP), oltre che della cartografazione georeferenziata delle aree interessate da ciascun vincolo.

Ambiti di paesaggio

Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre specifiche normative d'uso ed adeguati obiettivi di qualità.

Per l'individuazione degli ambiti sono stati valutati congiuntamente i seguenti elementi:

- i sistemi idro-geomorfologici;
- i caratteri eco-sistemici;
- la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata;
- i caratteri del territorio rurale;
- i grandi orizzonti percettivi;
- il senso di appartenenza della società insediata;
- i sistemi socio-economici locali;
- le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità.

È la valutazione ragionata di questi diversi elementi, finalizzata a una loro sintesi, ad aver prodotto l'individuazione dei 20 Ambiti, per ognuno dei quali è stata redatta una specifica

Scheda d'ambito, che approfondisce le elaborazioni di livello regionale ad una scala di maggior dettaglio, approfondendone le interrelazioni al fine di sintetizzarne i relativi valori e criticità, nonché di formulare specifici obiettivi di qualità e la relativa disciplina.

Il Comune di Campiglia M.ma rientra nell'**ambito di paesaggio n. 16 Colline Metallifere**.

Visibilità e caratteri percettivi

Tra i vari elaborati di analisi, il territorio regionale è stato analizzato anche dal punto di vista dei caratteri e delle relazioni visivo-percettive del paesaggio toscano, al fine di disporre di una valutazione della *visibilità dei luoghi* quale elemento di supporto nella *valutazione della suscettibilità alle trasformazioni* del territorio.

L'analisi si è articolata in due fasi. La prima ha avuto come oggetto "i grandi orizzonti visivi dei paesaggi Toscani" descritti attraverso l'elaborazione della **carta dell'intervisibilità teorica assoluta**.

Si tratta di un metodo di verifica delle conseguenze visive di una trasformazione della superficie del suolo (svolta attraverso l'applicazione di algoritmi), che permette di prevedere da quali punti di vista una trasformazione sarà percepibile *teoricamente* (vale a dire al netto della presenza di ostacoli alla vista: un edificio, un bosco, etc). La carta della intervisibilità teorica assoluta prodotta, pur utilizzando gli stessi algoritmi di calcolo descritti poco sopra, ha adottato una diversa impostazione metodologica. La carta, infatti, non valuta l'impatto visivo di trasformazioni effettivamente localizzabili, ma misura la vulnerabilità visiva potenziale di ciascun punto del suolo.

La seconda fase ha posto altresì l'attenzione sull'**intervisibilità ponderata delle reti di fruizione paesaggistica**.

La valutazione di visibilità misura la probabilità di ciascuna porzione del suolo regionale di entrare con un ruolo significativo nei quadri visivi di un osservatore che percorra il territorio. Essa quindi può contribuire a misurare l'impatto delle trasformazioni nelle "immagini" della Toscana caratteristiche di diverse forme di fruizione/contemplazione del paesaggio. Il modello di valutazione della visibilità individua preliminarmente le reti di fruizione delle qualità visive del paesaggio caratteristiche del territorio toscano e le distingue a seconda di specifici "modi d'uso": la rete della fruizione "dinamica" (mobilità automobilistica); la rete della fruizione "lenta"; la rete di valorizzazione fruitiva dei beni paesaggistici e delle aree tutelate per legge⁴.

Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive

Il **Capo VI della Disciplina di Piano** individua il procedimento di livello regionale e locale della compatibilità paesaggistica delle nuove attività estrattive, della riattivazione delle cave dismesse, degli ampliamenti di attività estrattive esistenti e delle varianti di carattere sostanziale di attività esistenti.

La positiva verifica di compatibilità paesaggistica è condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17, la valutazione paesaggistica è svolta nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice, qualora le attività ricadano in aree tutelate quali beni paesaggistici, nell'ambito dei

4 Estratto dalla relazione del PIT/PPR.

procedimenti di VIA di cui alla LR10/10 in tutti gli altri casi.

A titolo ricognitivo, è necessario citare anche l'allegato **Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive** che costituiscono un riferimento per la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dal Piano.

Tale allegato esplicita gli approfondimenti conoscitivi necessari per la verifica di compatibilità dei **progetti delle nuove attività estrattive e delle loro varianti di carattere sostanziale** di cui all'art. 17 comma 2 della "Disciplina del Piano" con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dalle elaborazioni del Piano.


2.1.3 Verifica di coerenza

Secondo il **Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico (di seguito PIT/PPR)**, pubblicato sul BURT n°28 del 20.05.2015, *"le varianti agli strumenti di cui al comma 1, sono adeguate per le parti del territorio interessate, ai sensi del precedente comma 3 e secondo quanto previsto dall'art. 21."*

Al fine di garantire il controllo di coerenza con la disciplina generale e paesaggistica del PIT, di seguito sono riportati gli elementi prescrittivi della disciplina del PIT/PPR di maggiore dettaglio che fanno riferimento ad ambiti e contesti aventi relazione con i caratteri del territorio interessato. L'insieme degli obiettivi generali, gli obiettivi specifici declinati quali obiettivi di qualità negli abachi delle invarianti strutturali, gli indirizzi per le politiche e le discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento per la formazione della variante agli atti di governo vigenti.

A) Ricognizione delle invarianti strutturali

A.1 Invariante strutturale di cui all'art. 7 del PIT – **"I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici"**



La cava di Monte Calvi rientra nel sistema morfogenetico della **Collina calcarea (Cca)**.

Forme: Versanti convessi e forme carsiche, comprendenti ampie conche

Litologia: Calcari delle Unità Toscane, e delle Unità Liguri quando dominanti; inclusioni di diaspri e radiolariti della Falda Toscana

Suoli: Suoli argillosi, ben drenati; profondi e acidi sulle grandi forme carsiche, sottili e pietrosi sui versanti, profondi e ricchi di scheletro alla base dei versanti

L'art. 7 della Disciplina di piano individua come obiettivo generale l'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi mediante:

a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;

b) il contenimento dell'erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un'agricoltura economicamente e ambientalmente sostenibile orientata all'utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l'erosione;

c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;

d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale;

e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino.

VERIFICA DI COERENZA con l'invariante strutturale "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici"

La disciplina urbanistica vigente delle norme E10, integrata con le prescrizioni ed indirizzi contenuti nelle Norme Tecniche del P.A.E.R.P. garantirà la coerenza con gli obiettivi della disciplina dell'invariante.

Si richiamano in particolare le disposizioni previste dal PAERP:

ART. 7 - comma 3. *Per quanto concerne le prescrizioni relative a garantire l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche e il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda preesistenti agli interventi di escavazione, non dovrà essere modificata la geometria degli spessori di depositi inerti naturali che ospitano una falda acquifera permanente o comunque rilevante per l'ambiente e gli habitat, per tutto lo spessore dell'escursione freatica.*

ART. 7 - comma 5. *La conformazione e la gestione delle cave non dovranno produrre modifiche significative nel deflusso idrico superficiale. In caso di interventi di risistemazione che prevedano la formazione di uno specchio d'acqua permanente, questo non potrà essere collocato lungo un corso d'acqua preesistente né intercettarne i sedimenti e le acque (per scorrimento superficiale o sotterraneo).*

ART. 7 - comma 6. *Al fine di assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, nella gestione dei materiali di cava, dei prodotti di dilavamento dalle superfici esposte dall'attività di escavazione e di sistemazione delle pertinenze del sito estrattivo, dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti e dei sedimenti, onde evitarne il deflusso nel reticolo idrografico esterno all'area estrattiva. Il progetto di coltivazione e recupero della cava dovrà contenere il "Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti", ai sensi del DPGR n.46/R del 8.09.2008 (Regolamento di attuazione della LR 20/2006), che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell'attività, limitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Per il trattamento delle acque dilavanti e di processo si dovranno privilegiare soluzioni tecnologiche che permettano un minor impegno di superficie (quali nastropresse, filtropresse, ...), limitando la realizzazione di bacini di decantazione.*

ART. 7 - comma 10. *Al fine di minimizzare i rischi di instabilità dei fronti di scavo e dei versanti interessati nelle aree estrattive, i piani di coltivazione dovranno essere impostati in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua nelle aree di cava, causati all'eventuale accumulo di acque meteoriche e di scorrimento superficiale; è ammessa la formazione di bacini di raccolta, funzionali alla conduzione dell'attività stessa, che dovranno essere oggetto di progettazione nell'ambito del piano di coltivazione della cava e di relativa autorizzazione ai sensi delle norme in materia di concessione di derivazione di acque pubbliche. Gli interventi di recupero ambientale e di definitiva messa in sicurezza dei siti estrattivi devono essere previsti nel progetto, secondo cronoprogrammi che dovranno indicare, con cadenza al massimo biennale la successione degli interventi di risistemazione dei lotti via via coltivati, contemporaneamente all'escavazione di nuovi lotti previsti nel progetto.*


ART. 7 - comma 11. *I progetti di recupero/ripristino ambientale dovranno essere sempre realizzati ed approvati sulla base dei valori paesaggistici, ambientali e territoriali dell'area interessata.*

A.2) Invariante strutturale di cui all'art. 8 del PIT - " I caratteri ecosistemici del paesaggio"

I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici.

L'art. 8 della Disciplina di piano individua come obiettivo generale l'elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale.

- a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri;*
- b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;*
- c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;*
- d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario;*
- e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.*




Le vaste aree estrattive e minerarie del Monte Calvi di Campiglia e M.te Spinosa rappresentano un'area critica per la funzionalità della rete ecologica con fenomeni di perdita di habitat e frammentazione legati ai singoli siti estrattivi, ai potenziali ampliamenti (vaste concessioni minerarie in aree con vegetazione forestale e di macchia mediterranea) e per le strutture ad esse collegate (nuovo asse stradale di collegamento tra le cave di San Carlo e San Vincenzo).⁵

VERIFICA DI COERENZA con l'invariante strutturale "I caratteri ecosistemici del paesaggio"

⁵ Estratto da Scheda d'Ambito 16 - Invariante Strutturale "I Caratteri ecosistemici del paesaggio"

Tutte le aree estrattive, analogamente al territorio urbanizzato, è identificata come "superficie artificiale". La cava di Monte Calvi si trova in prossimità del SIR 54 - Monte Calvi di Campiglia, corrispondente al SIC IT5160005 omonimo.

Il Sito appartiene alla regione biogeografica mediterranea e si estende su 1083 ettari all'interno dei Comuni di Campiglia, Castagneto C., San Vincenzo, Suvereto in Provincia di Livorno. Il Sito è in parte compreso nell'Area Naturale Protetta di Interesse locale (ANPIL) "San Silvestro".



Nell'ambito del procedimento di approvazione del PAERP è stato redatto lo Studio per la **valutazione di incidenza** dall'istituto di ricerca Ambiente Italia.

Nell'ambito di tale valutazione, sono stati indagati i siti per i quali è stata valutata una possibile interferenza con gli scenari di Piano, ovvero, quelli situati ad una distanza minima di 5 km dalle prescrizioni localizzative nel territorio della Provincia di Livorno e delle province limitrofe.

Lo studio ha poi proceduto alla valutazione di screening dei potenziali effetti che le nuove previsioni del PAERP potrebbero avere sugli obiettivi di conservazione dei SIR compresi all'interno della provincia stessa o ad essa limitrofi, individuando le relative misure di mitigazione sulle varie componenti ambientali.

Per quanto attinente alle prescrizioni localizzative della cava di Monte Calvi, è stata studiata l'interferenza con il SIC - SIR 54 Monte Calvi di Campiglia (Cod. Natura 2000 IT5160008), di cui si riporta di seguito un estratto dello studio di incidenza:

3. CARATTERIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000

3.3 SIR 54/SIC IT5160008 - Monte Calvi di Campiglia

3.3.2 Principali elementi di criticità interni al sito

I principali elementi di criticità interni al sito sono i seguenti (DGR 644/04):

- *Presenza di siti minerari abbandonati.*
- *Carico turistico in aumento legato alla fruizione dell'area protetta.*
- *Rischio di incendi.*
- *Notevole omogeneità delle formazioni forestali legata all'intensa utilizzazione del passato.*
- *Evoluzione della vegetazione per cessazione del pascolo brado, con riduzione delle praterie e garighe.*
- *Ridotta estensione della stazione di *Jonopsidium savianum*.*
- *Scarse conoscenze naturalistiche.*

3.3.3 Principali elementi di criticità esterni al sito

I principali elementi di criticità esterni al sito sono i seguenti (DGR 644/04):

- *Diffusa riduzione del pascolo e scomparsa di praterie e garighe, con crescenti minacce per le specie legate a tali ambienti, per fenomeni di frammentazione e isolamento.*
- *Bacini minerari ed estrattivi ai confini del sito, con ipotesi di ampliamenti.*
- *Elevati livelli di antropizzazione ai margini del sito.*

3.3.4 Principali misure di conservazione da adottare

*I principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) sono il mantenimento di elevati livelli di diversità del mosaico ambientale, con i diversi stadi delle successioni vegetazionali ben rappresentati (di particolare importanza la tutela di praterie e garighe) (E), la conservazione della stazione di *Jonop-sidium savianum* sulla vetta del Monte Calvi e la realizzazione di un programma di conservazione ex situ (E), l'incremento della caratterizzazione ecologica della matrice forestale, favorendo la presenza di formazioni più mature nelle stazioni adatte e il mantenimento di una buona eterogeneità dei soprassuoli boschivi e alto arbustivi (M), e il miglioramento delle conoscenze sugli aspetti naturalistici (M). Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conservazione:*

- *Misure contrattuali (incentivazione del pascolo) o gestionali per la conservazione e il recupero delle aree aperte (prati secondari, garighe) (E).*
- *Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente applicato lo strumento della valutazione di incidenza (E).*
- *Verifica ed eventuale adeguamento delle previsioni in campo forestale, al fine di assicurarne la coerenza rispetto agli obiettivi di conservazione (M).*
- *Avvio di indagini sugli aspetti naturalistici (M).*
- *Verifica degli impatti del carico turistico, in particolare nella Valle dei Manienti, ed eventuale adozione di opportune misure normative o di informazione e sensibilizzazione (B).*

5. VALUTAZIONE

5.4 SIR 54/SIC IT5160008 - Monte Calvi di Campiglia

Prescrizione Localizzativa "Monte Calvi"

La prescrizione localizzativa "Monte Calvi" rientra per una porzione molto piccola e pari a 0,35 ha nel territorio del SIR, in continuità con l'area estrattiva già esistente (figura 5-8, figura 5-11). L'estensione attuale della PL è stata approvata con autorizzazione comunale (Comune di Campiglia Marittima) n. 13270, valida dal 06.08.2002 al 31.12.2018.

Si richiamano infine le misure di mitigazione contenute nel paragrafo 5.11 della Relazione di Incidenza per PAERP relative allo sversamento di inquinanti, emissione gassose, polveri, rumore e vibrazioni.

Così come quanto previsto dall'art. 17 della Disciplina di Piano Paesaggistico:

12. Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono incidere con SIC, SIR, ZPS fatte salve specifiche disposizioni di cui alle norme nazionali e regionali.

L'incidenza è espressa ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, e delle linee guida indicate in Allegato G del regolamento di attuazione D.P.R. 357/97 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 120/2003.

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del futuro progetto di coltivazione dovrà pertanto essere comprensivo della valutazione di incidenza come previsto dalla LRT mn. 10/2010.

A.3) Invariante strutturale di cui all'art. 9 del PIT - "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali".

VERIFICA DI COERENZA

La variante non interessa il patrimonio insediativo

A.4) **Invariante strutturale di cui all'art. 10** - *"Disposizioni per i centri e nuclei storici"*;

VERIFICA DI COERENZA

La variante non interessa il patrimonio insediativo

A.5) **Invariante strutturale di cui all'art. 11** - *" I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali"*

VERIFICA DI COERENZA

La variante non interessa alcun morfotipo rurale

B) Ambito di paesaggio n. 16 "Colline metallifere e Elba"

La variante deve inoltre tener conto delle direttive e degli obiettivi di qualità relative all'ambito di paesaggio n. 16 **"Colline metallifere e Elba"** - **Sezione Disciplina d'uso**

- **la presente variante non appare contenere previsioni in contrasto con l'Obiettivo 1** *"Salvaguardare i caratteri idro-geomorfologici, ecosistemi, storici e identitari delle aree costiere e delle pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli della Val di Cornia, della Valle del Pecora e di parte della pianura della Bruna, nonché valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il litorale e l'entroterra"*

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

1.1 - tutelare e recuperare gli importanti ecosistemi dunali, palustri, fluviali e forestali costieri (con particolare riferimento ai relittuali boschi di Rimigliano e Sterpaia), e evitare processi di ulteriore artificializzazione, a esclusione dei soli interventi di recupero;

1.2 - contenere l'impermeabilizzazione del suolo e preservare le aree di ricarica degli acquiferi (individuate nella carta di "Sintesi dei valori idrogeo-morfologici");

1.3 - evitare le espansioni insediative dei centri urbani costieri (San Vincenzo, Piombino, Follonica), qualificare l'insediamento di strutture turistico ricettive lungo il litorale (con particolare riferimento ai tratti tra San Vincenzo e Baratti, tra Piombino e Follonica, tra Follonica e Portiglioni) secondo criteri di sostenibilità, minore invasività, qualità ambientale e paesaggistica degli interventi, sia favorendo la riqualificazione paesaggistica di quelle esistenti;

1.4 - migliorare l'integrazione paesaggistica dei grandi insediamenti produttivi e logistici, favorire il recupero degli impianti e delle aree dismesse o la rinaturalizzazione dei paesaggi costieri degradati. Orientamento:

- *migliorare l'integrazione paesaggistica in particolare di degli insediamenti collocati in corrispondenza delle foci del Fiume Cornia e del Fiume Pecora o posti in ambiti sensibili, ad elevato rischio ambientale o di particolare pregio naturalistico e rappresentati nella carta della "Rete ecologica" come "Aree critiche per la funzionalità della rete ecologica per processi di artificializzazione".*

1.5 - evitare che eventuali nuovi insediamenti formino conurbazioni lineari lungo gli assi stradali e in corrispondenza degli scali storici (Scarlino Scalo e Gavorrano Scalo) e preservare i varchi inedificati esistenti, con particolare riferimento alle aree ricomprese tra Gavorrano-Bagni-Forni di Gavorrano, Scarlino-Scarlino Scalo, Sticciano- Sticciano Scalo, Campiglia-Venturina-Stazione di Campiglia;

1.6 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

1.7 - nel territorio rurale caratterizzato dalla presenza dei paesaggi storici della bonifica (piana tra San Vincenzo, Piombino e Follonica) mantenere in efficienza il sistema di regimazione e scolo delle acque, attraverso la conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza coerenti con il contesto, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio

- Orientamenti:

- preservare la struttura della maglia agraria storica;

- mantenere la leggibilità del sistema insediativo di valore storico;

- evitare processi di marginalizzazione e di frammentazione dei sistemi agro-ambientali.

1.8 - tutelare e valorizzare i caratteri storici e identitari degli insediamenti costieri e le loro relazioni funzionali e percettive con il mare, e riqualificare i fronti urbani degradati;

1.9 - salvaguardare la permeabilità percettiva dei litorali e garantire l'accessibilità alla fascia costiera, nel rispetto dei valori paesaggistici;

- **la presente variante non appare contenere previsioni in contrasto con l'Obiettivo 2 "Salvaguardare la struttura del paesaggio agro-forestale delle aree alto collinari, montane e insulari, dai fenomeni di abbandono degli ambienti agro-pastorali e dall'alterazione dei valori paesaggistici connessi alle attività estrattive"**

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

2.1 - valorizzare le attività agropastorali al fine di contrastare la perdita dei valori naturalistici e paesaggistici degli habitat pascolivi e delle le aree agricole terrazzate soggetti a rapidi processi di ricolonizzazione arbustiva e arborea particolarmente significativi nella zona montana di Prata-Montieri, nell'area basso montana di Roccatederighi, Sassofortino (caratterizzate da tessuti a campi chiusi), Monterotondo M.mo, Montioni, Monti d'Alma e nell'Arcipelago Toscano, nelle aree agricole di Pianosa e sui crinali interni dei rilievi elbani (Cima del Monte, Monte Capannello);

2.2 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola perseguire la migliore integrazione paesaggistica, valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico;

2.3 - promuovere la riqualificazione dei numerosi siti estrattivi abbandonati e il recupero delle discariche minerarie che costituiscono suggestive forme che caratterizzano il paesaggio collinare (ad es. le peculiari forme di erosione

denominate "Le Roste", impostate sul materiale di risulta della miniera di Campiano e ubicate lungo il F. Merse nel territorio di Montieri), attraverso progetti integrati di valenza paesaggistica e culturale;

- **la presente variante non appare contenere previsioni in contrasto con l'Obiettivo 3** "Tutelare l'importante patrimonio archeologico e archeominerario di epoca etrusca e romana e valorizzare le emergenze architettoniche e culturali del significativo patrimonio storico-insediativo"

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

3.1 - tutelare l'integrità estetico-percettiva, storico-culturale e la valenza identitaria delle importanti emergenze d'interesse archeologico, quali l'antica città costiera di Populonia, le testimonianze paleontologiche, archeologiche e paleontologiche dell'isola di Pianosa, la villa delle Grotte di prima età imperiale a Portoferraio, e valorizzare il vasto patrimonio archeo-minerario attraverso progetti integrati di promozione culturale e turistica;

3.2 - salvaguardare e valorizzare le emergenze visuali e storico-culturali rappresentate dai castelli (Castello della Magona e il Castello della Marsiliana), fortezze, borghi e centri collinari che si stagliano in posizione dominante sui contrafforti e sui balconi naturali del massiccio delle colline metallifere, nonché le relazioni tra il sistema insediativo e il paesaggio agrario circostante caratterizzato da oliveti tradizionali o seminativi (Campiglia, Suvereto, Sassetta, Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima, Gorfalco, Giuncarico, Montemassi, Tatti, Roccafederighi, Sassofortino, Roccastrada, Sticciano).

- **la presente variante risulta influente rispetto all'Obiettivo 4** "Tutelare l'alto valore del paesaggio costiero dell'Isola d'Elba, Pianosa, Montecristo e delle isole minori (Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da un complesso ecosistema di interesse conservazionistico e da un significativo patrimonio insediativo di valore storico e identitario"

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

4.1 - conservare l'integrità del sistema costiero roccioso di elevato valore naturalistico caratterizzato da una notevole diversità morfologica (con elementi peculiari come le forme derivanti da processi di alterazione dei graniti e le morfosculture dell'erosione eolica), cromatica e geologica e dalla presenza di numerosi habitat e specie vegetali endemiche, migliorando livelli di sostenibilità ambientale del turismo costiero;

4.2 - arginare ulteriori processi di urbanizzazione, definire i confini degli insediamenti, conservare e qualificare i margini urbani e promuovere interventi di riqualificazione e recupero delle aree compromesse, con particolare riferimento alle aree ricadenti in zone di valore naturalistico per la presenza di agroecosistemi tradizionali (Capoliveri, Rio Marina - Rio nell'Elba), di aree umide (Mola, Schiopparello e delle Saline di San Giovanni) e di habitat costieri (Capoliveri, Portoferraio e nelle fasce costiere di Lacona);

4.3 - salvaguardare e valorizzare il sistema delle torri costiere, dei fari e degli approdi di valore storico e identitario, dell'Isola d'Elba e delle isole minori che caratterizzano e connotano il paesaggio e le visuali "da" e "verso" il mare, il sistema dei centri portuali storicamente insediati e le fortezze in posizione dominante (Portoferraio, Porto Azzurro), poste in stretta relazione funzionale e visiva con gli insediamenti del litorale continentale dell'ambito;

4.4 - salvaguardare l'integrità storica e culturale dei centri e dei nuclei antichi e le visuali panoramiche da essi offerte, con particolare riferimento agli scorci panoramici di alto valore paesaggistico di Capoliveri, Marciana, Rio nell'Elba, delle frazioni inerpicate di Campo nell'Elba;

4.5 - tutelare e valorizzare i paesaggi rurali insulari caratterizzati dalla permanenza della struttura agraria tradizionale, con particolare riferimento ai vigneti terrazzati di Rio nell'Elba e Rio Marina e ai mosaici complessi di impronta tradizionale nella parte montuosa occidentale di Pomonte;

4.6 - mantenere la leggibilità degli assetti e dei rapporti tra usi e trame agricole dell'isola di Pianosa in quanto paesaggi rurali di grande valore identitario contraddistinti da un complesso sistema di muri a secco filari e alberature;

4.7 - tutelare, recuperare e valorizzare la rete dei sentieri e dei tracciati di crinale e lungo costa e le visuali panoramiche percepite verso il mare, le isole e la costa continentale.

C) Ricognizione sui vincoli e verifica di conformità con la Disciplina dei beni paesaggistici (Elaborato 7B del PIT)


Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

L'area interessata dalla variante non ricade nell'ambito di alcun vincolo per decreto.

Aree tutelate per legge

Il piano paesaggistico regionale riconosce all'interno dell'area interessata dalla

variante, e più precisamente l'ambito E10.1 del vigente RU, porzioni di copertura boscata, come evidenziato dall'estratto cartografico seguente.



Sovrapposizione del vigente RU con la ricognizione delle aree boscate del PIT/PPR

Per i "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227." di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del codice, l'art. 12 dell'Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) individua le seguenti prescrizioni

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

VERIFICA DI COERENZA

In merito al punto 1:

Come già descritto in precedenza, l'ambito individuato dal R.U. vigente come E10.1 in passato (in virtù del precedente progetto di coltivazione) è stato già oggetto di attività estrattiva e, come desumibile anche dalla Carta Tecnica Regionale, la copertura forestale risulta presente in forma residuale.

Così come specificato nell'elaborato 7B del PIT/PPR "Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice i territori coperti da foreste e boschi ncorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di imboscamento, così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 39/2004 e s.m.i.", in fase di valutazione del progetto del nuovo piano di coltivazione, si dovrà pertanto approfondire la reale consistenza della copertura boscata e conseguentemente la concreta sussistenza del vincolo.

Al fine di limitare l'alterazione significativa **permanente**, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici, le norme del PS e del RU dovranno contenere **idonee misure di mitigazione e compensazione**, se necessario anche al di fuori del sito estrattivo, così come previsto dall'art. 6 delle norme del PAERP, "Nel caso in cui le prescrizioni localizzative individuate dal Catalogo delle attività estrattive evidenziano la presenza di vincoli condizionanti, le norme urbanistiche di adeguamento dovranno prevedere espressamente che il progetto di coltivazione ed il piano di recupero ambientale evidenziano e contengano idonee misure di mitigazione degli impatti prevedibili".

In merito al punto 2:

La variante non interessa il patrimonio insediativo

In merito al punto 3

Il ripristino ambientale della cava previsto dalla L.R.T. n. 35/2015 dovrà garantire interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di messa in sicurezza permanente che possano consentire il recupero del sito "temporaneamente" utilizzato per fini estrattivi e la sua futura fruibilità per destinazioni d'uso a servizio del parco Archeominerario di San Silvestro.

b - Non sono ammessi:

1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della

Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

VERIFICA DI COERENZA

In merito al punto 1:

La variante non prevede nuove previsioni edificatorie

In merito al punto 2:

La variante non prevede l'inserimento di manufatti che possano interferire o limitare visuali panoramiche.

3. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO AI SENSI DELL'ART. 224 DELLA LR 65/2014

Il documento di avvio del procedimento è accompagnato da un apposito elaborato denominato "Territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R.T. n. 65/2014".

L'art. 224 individua infatti le disposizioni transitorie per l'individuazione del territorio urbanizzato nelle more della formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della LRT 65/2014 ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate.

Secondo tale dispositivo *"si considerano territorio urbanizzato le parti individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM."*

Il Piano Strutturale d'Area, redatto nell'ambito del Circondario della Val di Cornia vigente articola il territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia M.ma e Suvereto in sistemi, subsistemi, invarianti strutturali e unità territoriali organiche elementari, rispetto alle quali definisce ed organizza i propri contenuti, e così definite:

"...a) sistemi: le parti, o gli insiemi di elementi, del territorio, riconosciute nella loro individualità, cioè in ragione dei loro caratteri distintivi; con riferimento ai sistemi il presente piano definisce le suscettività alle trasformazioni, alla luce delle finalità e degli obiettivi assunti;

b) subsistemi: le articolazioni dei sistemi riconosciute in ragione della loro più accentuata identità, cioè in ragione di più forti caratteri distintivi; con riferimento ai sub-sistemi il presente piano specifica le suscettività alle trasformazioni;

c) invarianti strutturali: le caratteristiche intrinseche essenziali, e meritevoli di conservazione, dei sistemi, dei subsistemi e degli altri beni ed elementi territoriali,

intese come le regole che hanno presieduto alla vicenda storica, naturale e antropica, della loro conformazione, nonché come gli assetti ai quali tali regole hanno dato vita e gli oggetti in cui se ne identificano e se ne conservano i segni;

d) unità territoriali organiche elementari: gli ambiti territoriali di riferimento per la definizione, nel rispetto delle suscettività alle trasformazioni determinate con riferimento ai sistemi, ai subsistemi e agli altri beni ed elementi territoriali, dell'entità e delle regole delle trasformazioni, fisiche e funzionali, da specificare negli atti di governo del territorio."

(art.5 delle Norme del P.S.)

Il P.S. riconosce due sistemi territoriali con i relativi subsistemi, riconosciuti in ragione della loro più accentuata identità, cioè in ragione di più forti caratteri distintivi e rispetto ai quali specifica le suscettività alle trasformazioni:

- **il sistema territoriale insediativo** articolato nei seguenti subsistemi:
 - Subsistema insediativo storico
 - Subsistema insediativo a organizzazione morfologica consolidata
 - Subsistema insediativo a organizzazione morfologica da trasformare
 - Subsistema insediativo della grande industria e del porto

- **il sistema territoriale del territorio rurale e aperto** articolato nei seguenti subsistemi:
 - Subsistema della pianura costiera orientale;
 - Subsistema della pianura costiera occidentale;
 - Subsistema del promontorio costiero;
 - Subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia;
 - Subsistemi delle colline

All'articolo 42 comma 4 delle norme, il Piano Strutturale qualifica quali **zone con esclusiva funzione agricola** il subsistema della pianura costiera orientale e il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia, mentre gli altri subsistemi sono qualificati quali **zone con prevalente funzione agricola**.

Per quanto sopra, ne discende che il "sistema insediativo" del Piano Strutturale corrisponde alla definizione di "territorio urbanizzato" ai sensi dell'art. 224 della LR.r. 65/2014.

L'ampliamento del perimetro dell'ambito estrattivo E10 di Monte Calvi, incorporandovi l'area individuata dal R.U. vigente come area di ripristino ambientale E10.1, comporta una nuova previsione all'esterno del perimetro urbanizzato e pertanto **appare necessario attivare il procedimento di cui all'art.25 della LRT 65/2014, salvo quanto verrà stabilito a seguito dei contributi tecnici nonché pareri o assenti che perverranno per la definizione del percorso di adozione della presente variante al PS e al RU.**

4. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

La presente variante si fonda sul quadro conoscitivo del PAERP che, come si desume dalla Relazione del maggio 2014, risulta così strutturato:

Quadro conoscitivo 2011

IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI (P.R.A.E.R.)

- a.1 – Evoluzione della pianificazione regionale
- a.2 – Le previsioni P.R.A.E.R. 2007
 - a.2.1 – Le risorse
 - a.2.2 – I giacimenti
 - a.2.3 – I vincoli
 - a.2.4 – Prescrizioni e criteri per l'attuazione del P.R.A.E.R.
 - a.2.5 – I contenuti del piano regionale riferiti al territorio della Provincia di Livorno
- a.3 – Gli adempimenti provinciali

B. IL QUADRO CONOSCITIVO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DEI MATERIALI DI RECUPERO (P.A.E.R.P.)

- b.1 – Premessa
- b.2 – Approfondimento del quadro conoscitivo del P.R.A.E.R.
- b.3 – Assetto produttivo attuale del comparto estrattivo
- b.4 – Inventario degli impianti di stoccaggio e riciclaggio
- b.5 – Materiali di recupero da ornamentali
- b.6 – Panorama occupazionale
- b.7 – Materiali storici
- b.8 – Schedatura delle cave dismesse e abbandonate

Quadro conoscitivo P.A.E.R.P.

- c.1 – Premessa
- c.2 – Analisi delle produzioni provinciali
- c.3 – Criteri di analisi e definizione delle previsioni P.R.A.E.R. 2007
- c.4 – Dinamica del comparto estrattivo
- c.5 – Individuazione delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive
- c.6 – Programma delle produzioni
- c.7 – Utilizzazione dei materiali

Quadro riassuntivo delle cave in esercizio

Quadro riassuntivo delle cave attive per settore

Quadro riassuntivo delle cave distinte per tipo di materiale

Produzioni 2009 del comparto estrattivo

Quadro riassuntivo delle cave in recupero ambientale

Quadro riassuntivo degli esercenti le attività estrattive

Quadro riassuntivo degli impianti di lavorazione dei materiali

Produzione degli impianti di stoccaggio e riciclaggio autorizzati con procedura ordinaria

Impianti di riciclaggio mobili autorizzati con procedura ordinaria

Esercenti operanti con procedura semplificata

Materiali inerti recuperabili dalle lavorazioni dei materiali ornamentali

Dati occupazionali 2009 del comparto estrattivo

Dati occupazionali 2009 per settore

Siti dei materiali ornamentali storici

Elaborati di quadro conoscitivo

A.1 – Catalogo delle previsioni P.R.A.E.R. - Scala 1:200.000/ 1:100.000

B.1 – Schedario delle cave attive

B.2 – Carta delle cave attive - Scala 1:100.000

B.3 – Catalogo delle attività estrattive in corso - Scala 1:25.000 (cave)/ 1:10.000 (impianti)

B.4 – Schedario degli impianti di stoccaggio e riciclaggio

B.5 – Schedario delle cave dismesse e abbandonate

- C.1 – Schedario delle aree estrattive
- C.2 – Carta delle risorse - Scala 1:100.000
- C.3 – Carta dei giacimenti - Scala 1:100.000

Trattandosi di un mero adeguamento normativo e cartografico prescritto dalle Norme del PAERP si ritiene che il livello di approfondimento del quadro conoscitivo dello strumento sovraordinato, sia adeguato per la formazione della presente variante del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.

5. ULTERIORI APPROFONDIMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO

Per quanto riguarda gli aspetti geologici, si ritiene che la variante in oggetto sia assimilabile alla fattispecie enunciata all'art. 3 comma 4 lettera b) del D.P.G.R. 53/R/2011 secondo il quale:

*"Il comune non effettua nuove indagini geologiche :
.... (omissis)*

b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;...."

Si ritiene pertanto **non necessario** procedere con il deposito di nuove indagini geologiche.

6. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI CUI RICHIEDERE UN CONTRIBUTO TECNICO

Di seguito si elencano i soggetti ai quali si richiedono contributi tecnici idonei ad incrementare il quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della LR 65/2014:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno

Il contributo dovrà essere dato **entro 30 giorni** dall'invio della richiesta tramite PEC.

7. ENTI E ORGANI PUBBLICI COMPETENTI ALL'EMANAZIONE DI PARERI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI

Ai fini dell'approvazione della presente variante al Regolamento Urbanistico è necessario, ai sensi dell'art.17 comma 3 lett. d), ricevere pareri, nulla osta o assensi a tale provvedimento dai seguenti Enti:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno

8. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Il Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Scavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili (PAERP) è stato sottoposto, durante la sua formazione, ad un procedsso

di informazione e partecipazione così come descritto nell'allegato al PAERP denominato "Rapporto consuntivo del garante della comunicazione" datato maggio 2014, a firma del garante della comunicazione Arch. Claudio Bini, a seguito di nomina con Decreto Presidenziale n. 11 del 01/03/2012.

Durante tale processo sono stati coinvolti i seguenti enti e associazioni

- Enti Territoriali interessati e soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Bibbona;
- Comune di Campiglia Marittima;
- Comune di Campo nell'Elba;
- Comune di Capoliveri;
- Comune di Capraia Isola;
- Comune di Castagneto Carducci;
- Comune di Cecina;
- Comune di Collesalveti;
- Comune di Livorno;
- Comune di Marciana,
- Comune di Marciana Marina;
- Comune di Piombino,
- Comune di Porto Azzurro;
- Comune di Portoferraio;
- Comune di Rio Marina;
- Comune di Rio nell'Elba;
- Comune di Rosignano M.mo;
- Comune di San Vincenzo;
- Comune di Sassetta;
- Comune di Suvereto;
- Regione Toscana;
- Autorità Bacino Toscana Costa;
- ARPAT – Dip. Provinciale Livorno;
- ARPAT – servizio sub-provinciale Piombino- Elba;
- Azienda U.S.L. n.6;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di PI e LI;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici; A
- TO 5 Toscana Costa;
- Autorità di Bacino Fiume Arno;
- Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
- Consorzio di bonifica delle Colline Livornesi;
- Consorzio di Bonifica Alta Maremma;
- Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi;
- Provincia di Grosseto Area Ambiente;
- Provincia di Pisa Settore Difesa del suolo;
- Parchi Val di Cornia;

Enti, Associazioni e Organizzazioni:

- Ordine Regionale Geologi della Toscana

- Ordine Provinciale Ingegneri Livorno
- Ordine degli Architetti Livorno
- Collegio dei Geometri di Livorno
- Collegio Periti Industriali Livorno
- Collegio Periti Agrari Livorno
- Presidente Assindustria Piombino
- Presidente Assocave Toscana
- Amici della Terra - Sezione Toscana
- Confesercenti Livorno
- CNA Livorno
- Confartigianato Livorno
- API Livorno
- Confindustria Livorno
- Lega Coop Toscana
- Coldiretti Livorno
- Confederazione Italiana
- Agricoltori Livorno
- Unione Agricoltori Livorno
- Impresa Futura Livorno
- Terra Futura Padova,
- Turismo Verde Cecina
- Turismo Verde Firenze
- FIBA Cecina
- Italia Nostra Livorno
- Green Peace
- Italia Toscana – Roma
- Legambiente Livorno
- SIB Livorno
- Mare Vivo
- WWF Livorno
- WWF Firenze
- WWF Portoferraio
- FAI Milano
- SAT Pisa
- Confcommercio Portoferraio
- Confcommercio Livorno
- ANAS Firenze
- Segreteria Provinciale CGIL
- Segreteria Provinciale CISL , Segreteria
- Provinciale UIL
- Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territoriale e Occupazione
- Comitato per Campiglia.

Inoltre la Provincia di Livorno ha effettuato 9 incontri con i soggetti, che ne hanno fatto richiesta, e per quanto attinente alla presente variante in data 4 febbraio 2014 con società e tecnico della società Cave di Campiglia avente ad oggetto: cava "Monte Calvi" in comune di Campiglia Marittima e nuova area di risorsa in comune di San Vincenzo.

Considerato che la presente variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico costituisce **un mero adeguamento al suddetto piano sovraordinato**, si ritiene adeguato, quale ulteriore supplemento al suddetto processo di informazione e partecipazione, di rendere costantemente disponibili verso il pubblico le informazioni inerenti il procedimento amministrativo attraverso il sito internet e comunicati stampa, oltre a rendere disponibile presso l'ufficio Urbanistica comunale la consultazione degli atti e degli elaborati così come per fornire chiarimenti, informazioni ed approfondimenti sullo stato del procedimento ed ogni altra informazione che si rendesse necessaria.

9. INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Il Comune assicura l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione della variante agli atti di governo del territorio.

Ai sensi dell'art. 37 comma 2° della LRT 65/14, il Comune deve nominare un proprio **garante dell'informazione e della partecipazione**, disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all'art. 36, comma 4° della LRT 65/14. Non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione in merito alla presente variante è stato individuato nella dipendente comunale, sig.ra Anna Ferretti.

Le funzioni del garante sono disciplinate dall'art. 38 della LRT 65/2014:

Art. 38 - Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

1. Nell'ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all'articolo 36, comma 4.

2. Il garante dell'informazione e della partecipazione redige un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in esse e in attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate e abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto

sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39.

3. A seguito dell'adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell'informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 20.






**Individuazione del
Territorio Urbanizzato
ai sensi dell'articolo
n°224 L.R.T. 65/2014**

Sindaco
Rosana Sofritu
Assessore urbanistica
Vito Bartalesi

Dirigente
Arch. Alessandro Grossi
Responsabile
Arch. Analisa Giorgetti
**Garante dell'informazione
e della partecipazione**
Anna Ferretti

**Elaborazione
cartografica**
Valerio Buonaccorsi

scala 1:15.000

-  Territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 L.R. 65/2014
corrispondente al Sistema Insediativo di Piano Strutturale
-  Sistema territoriale del territorio rurale e aperto di Piano Strutturale
subincolato in aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola
(art.42 comma 2 norme di Piano Strutturale)
-  Confine comunale

